

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3270**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CONTESTABILE, MANFREDI, NIEDDU,  
SCHIFANI, D’ONOFRIO, PIROVANO, NANIA e PALOMBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2005**

—————

Disposizioni per la partecipazione italiana  
a missioni internazionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno legge è inteso a differire i termini relativi alla partecipazione dei contingenti di personale militare e civile alle missioni internazionali in atto, scaduti il 31 dicembre 2004.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione alla missione multinazionale denominata *Enduring Freedom*, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*, a essa collegate, svolte da unità navali con compiti di vigilanza, rispettivamente, nel Mediterraneo orientale e nel Mare Arabico.

Il comma 2 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla missione internazionale denominata ISAF (*International Security Assistance Force*), con compiti di assistenza all'Autorità afghana.

Il comma 3 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) *Over the Horizon Force*, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

b) *Multinational Specialized Unit* (MSU), in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom, nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili); *NATO Headquarters e*

*Skopje* (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

d) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la *Criminal Intelligence Unit* (CIU), unità di *intelligence* contro la criminalità;

e) in Albania: *Albania 2*, svolta dal 28° gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra autorità albanesi, NATO e organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.

Il comma 4 dispone l'autorizzazione di spesa riguardante le missioni previste dal comma 3, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano (ACISMOM).

Il comma 5 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).

Il comma 6 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione alla missione *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.

Il comma 7 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione alla missione *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.

Il comma 8 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione in Sudan ai negoziati di pace e alla missione di monitoraggio sui Monti Nuba per garantire l'accesso degli aiuti umanitari.

Per ciascuna delle predette missioni è indicata l'autorizzazione di spesa, che ammonta complessivamente a euro 263.585.300.

L'articolo 2 autorizza la spesa di euro 41.654.078 per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004 (decisione del Consiglio dell'Unione europea 2004/803/CFSP del 25 novembre 2004). La decisione dell'UE di avviare in Bosnia una missione, comprensiva di una componente militare, segue alla decisione della NATO di concludere l'operazione *Stabilisation Force* (SFOR) entro la fine del 2004 e alla risoluzione n. 1551 delle Nazioni Unite, adottata il 9 luglio 2004, che ha accolto favorevolmente il proposito della UE di lanciare una propria missione militare in Bosnia-Erzegovina. La SFOR ha costituito lo strumento militare utilizzato dalla NATO per garantire quella cornice di sicurezza necessaria a favorire la stabilizzazione dell'area balcanica, operando nell'ambito dell'operazione denominata *Joint Guard* e successivamente dell'operazione *Join Forge*. La missione ALTHEA subentra alla SFOR, con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada alla futura integrazione nell'Unione.

L'articolo 3 autorizza, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 1.806.563 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.

L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione nell'ambito della prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.

L'articolo 5, comma 1, differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione del personale della polizia di Stato alle missioni in Macedonia e in Kosovo; il comma 2 differisce al 30 giugno 2005 il termine relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 differisce al 30 giugno 2005 il termine per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 differisce al 30 giugno 2005 la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia denominata EUPOL *Proxima* (azione comune 2003/681/

PESC del Consiglio del 29 settembre 2003), con compiti di consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, e di attuazione della riforma della polizia locale. Per ciascuna delle predette missioni è indicata l'autorizzazione di spesa, che ammonta complessivamente a euro 7.410.782.

L'articolo 6 dispone l'applicazione del trattamento assicurativo previsto per il personale militare appartenente ai contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, anche a favore del personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 401.

L'articolo 7, in materia di trattamento economico accessorio, al comma 1 disciplina la corresponsione dell'indennità di missione determinata nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003), da calcolare, secondo quanto previsto dal comma 2, per il personale che opera nell'ambito delle missioni *Enduring Freedom* e ISAF, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; il comma 3, per il personale che opera nell'ambito delle missioni EUMM, EUPM ed EUPOL *Proxima*, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti; il comma 4 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

L'articolo 8 consente di valutare il servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.

L'articolo 9, comma 1, conferma riguardo al personale militare impiegato nelle mis-

sioni *Enduring Freedom* e *International Security Assistance Force* (ISAF) l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dal decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e dal decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.

Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio afgano, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni *Enduring Freedom* e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan, infatti, ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza

alle Forze armate italiane derivano da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.

Il comma 3 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'articolo 10 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui alla presente legge, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onere, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).

L'articolo 11 prevede la possibilità, per l'anno 2005, di richiamare temporaneamente in servizio su base volontaria, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, sot-

tufficiali e militari di truppa delle Forze armate in congedo da inserire nelle forze di completamento, al fine di garantire la funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità delle Forze armate. La previsione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i provvedimenti di richiamo vengono adottati nei limiti delle consistenze relative a tale categoria di personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in coerenza con l'evoluzione degli oneri indicati dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Il comma 6 prevede che possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

L'articolo 12 risponde all'esigenza di sostituire il personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri impiegato nelle missioni internazionali con personale richiamato temporaneamente in servizio, utilizzando, per l'anno 2005, parte delle risorse destinate dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari con personale in ferma quadriennale, che si rendono disponibili in relazione ai tempi tecnici richiesti dall'esperimento delle procedure concorsuali.

L'articolo 13 prevede uno stanziamento supplementare di euro 155.000, per la prose-

cuzione dell'attività di ricerca scientifica, avviata a fini di prevenzione sanitaria, che, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo stanziamento previsto è inteso a finanziare le operazioni di rientro in patria dei campioni da prelevare sul personale militare che lascerà il teatro operativo entro la fine del corrente mese di gennaio. Lo studio epidemiologico che si sta effettuando è del tipo prospettico seriale, indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in missioni internazionali, i quali vengono sottoposti, su base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive finora eseguite, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti «fattori di confondimento». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio, coordinato dalla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa viene svolto in collaborazione con istituti scientifici e di ricerca.

L'articolo 14, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni internazionali, richiama - salvo taluni adeguamenti previsti dalla presente legge - le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal disegno di legge in parola:

- le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista

dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

- il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

- le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

- le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

- l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

- le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

- il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

- le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);

- le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).

L'articolo 15 modifica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2001, n. 27, prevedendo che, a favore del personale militare in ferma volontaria, che nel corso di missioni internazionali di pace abbia contratto una infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, non venga computato, ai fini del proscioglimento dalla ferma contratta, il periodo trascorso in licenza straordinaria di convalescenza ovvero in ricovero in luogo di cura a cagione della predetta infermità. La disposizione consente di tutelare il personale che ha subito lesioni a causa dell'impiego in missioni internazionali anche per il periodo successivo al riconoscimento della causa di servizio, fino al pieno recupero dell'idoneità psico-fisica, escludendo il rischio di proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta in caso di superamento del limite massimo di assenza dal servizio, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. La disposizione

non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, dovendo tale personale essere ricompreso nell'ambito delle consistenze previste annualmente per la categoria di appartenenza dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, in coerenza con l'evoluzione degli oneri indicati dalla tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000 e dalla tabella C allegata alla legge n. 226 del 2004.

L'articolo 16 dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle more dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 17 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari complessivamente a euro 319.777.123.

L'articolo 18, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)*

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

- a) *Over the Horizon Force* in Bosnia;
- b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Kosovo;
- c) *Joint Guardian* in Kosovo e *Fyrom e NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;
- d) *United Nations Mission* in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;
- e) *Albania 2 e NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi



alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

## Art. 2.

### *(Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina)*

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al

presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

Art. 3.

*(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena)*

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

Art. 4.

*(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)*

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

## Art. 5.

*(Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)*

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

## Art. 6.

*(Trattamento assicurativo)*

1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'am-

bito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.

Art. 7.

*(Indennità di missione)*

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il

trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 8.

*(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)*

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 9.

*(Disposizioni in materia penale)*

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001 n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si applicano

il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia contabile)*

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art. 11.

*(Forze di completamento)*

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in

ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

#### Art. 12.

#### *(Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri)*

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

### Art. 13.

#### *(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)*

1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, conver-



tito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 14.

*(Rinvii normativi)*

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001 n. 27)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo le parole «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»;

*b)* dopo le parole «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.».

## Art. 16.

*(Disposizioni di convalida)*

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 17.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 18.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



